



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile

Roma, data protocollo

Ai Prefetti della Repubblica
LORO SEDI
Al Commissario del Governo per la
provincia di
BOLZANO
Al Commissario del Governo per la
provincia di
TRENTO

OGGETTO: Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) In occasione di lavoro.

L'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (c.d. "Cura Italia"), convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha chiarito, come è noto, che l'infezione da SARS-CoV-2, se contratta in occasione di lavoro, è tutelata dall'Inail quale infortunio sul lavoro.

In particolare, il comma richiamato dispone che *"nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati"*.

Pertanto, il contagio da SARS- CoV -2 in occasione di lavoro è considerato, in relazione anche allo stato dichiarato di pandemia, un infortunio alla stregua di qualsiasi incidente avvenuto in occasione di lavoro e per il quale quindi opera la stessa tutela che l'INAIL assicura normalmente in queste circostanze (prestazioni economiche, sanitarie e riabilitative finalizzate al recupero dell'integrità psico-fisica dell'infortunato). L'infezione da nuovo coronavirus e la malattia che ne consegue (COVID-19) godono, quindi, di una protezione



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE**
Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile

giuridica specifica e diversa rispetto alla fattispecie derivante da qualsiasi altra forma di malattia infettiva non correlata al lavoro e considerata, pertanto, come malattia comune.

Alla malattia-infortunio Covid-19 possono conseguire postumi permanenti. Ciò comporta, ad esempio, il diritto del dipendente, che a seguito del contagio abbia riportato postumi valutabili in sede Inail non inferiore al 6%, all'indennizzo per il ristoro del danno biologico nella misura stabilita dalla tabella di legge.

Il lavoratore infortunato Covid avrà altresì diritto alle necessarie cure riabilitative, all'esenzione dei ticket sanitari così come al rimborso delle spese per l'acquisto di quelle specialità farmaceutiche prescritte dal medico Inail e non previste dal Servizio Sanitario Nazionale, incluse nell'elenco di cui alla Circolare INAIL n. 9 del 17 marzo 2016.

Con circolari n. 13 del 3 aprile 2020 e n. 22 del 20 maggio 2020, l'Inail ha fornito istruzioni operative e chiarimenti sulla procedura da attivare per il riconoscimento della tutela infortunistica dei lavoratori che hanno contratto l'infezione in occasione di lavoro.

Al riguardo, nel richiamare l'attenzione sulla indispensabilità del certificato medico di infortunio per contagio e sugli adempimenti di competenza del datore di lavoro, si invitano codesti Uffici a favorire la diffusione dei contenuti della presente nota a tutto il personale in servizio.

IL VICECAPO DIPARTIMENTO
DIRETTORE CENTRALE
A.M. Manzone